


AIKATP di **VENEZIA** presso l' U.S.R. di **VENETO**
 Settore Scuola Infanzia/Primaria/secondaria (1)



e p.c. al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione
 Informatizzazione

**OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della
 Provincia di Ancona , - REGIONE Marche**

Provincia di Pesaro Urbino, -REGIONE Marche

Provincia di Pescara, -REGIONE Abruzzo

Provincia di Teramo, - REGIONE Abruzzo

Provincia di Bologna, - REGIONE Emilia-Romagna

Provincia di Ravenna, - REGIONE Emilia-Romagna

**ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente,
 educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art.
 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

1) L'istante,

Nome	Federica Francesca
Cognome	Pesci

abilitata all'insegnamento nella scuola della primaria sostegno è stata assunta con
 contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e da ultimo presta servizio

presso l'Istituto San Girolamo (Venezia) prov. (VE)

2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

3 L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*

4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”*

5) L'istante FEDERICA FRANCESCA PESCI ha presentato domanda di trasferimento/passaggio interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di VENEZIA allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso e la sua domanda è stata valutata con il seguente punteggio

26 per ogni ambito

32 per l'ambito dove risiede il proprio familiare per il ricongiungimento;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine come da domanda allegata e vidimata dell' UST (di VENEZIA) di competenza a far parte integrante del presente ricorso.

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicati sui siti degli Ambiti Territoriali provinciali di

ANCONA dell'Ufficio Scolastico Regionale di MARCHE

PESARO URBINO dell'Ufficio Scolastico Regionale di *MARCHE*
PESCARA dell'Ufficio Scolastico Regionale di *ABRUZZO*
TERAMO dell'Ufficio Scolastico Regionale di *ABRUZZO*
BOLOGNA dell'Ufficio Scolastico Regionale di *EMILIA-ROMAGNA*
RAVENNA dell'Ufficio Scolastico Regionale di *EMILIA-ROMAGNA*

in data 3 agosto 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante *CHIARA CAPACCI*, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi **26**), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **MARCHE 0002** con punti **15** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

b) l'aspirante *VALENTINO GIOVAGNOLI*, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi **26**), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **MARCHE 0009** con punti **21** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

c) l'aspirante *CARLA DE NIGRIS*, nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi **26**), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **MARCHE 0002** con punti **20** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

d) l'aspirante *BARBARA MAROTA*, nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi **26**), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **MARCHE 0002** con punti **12** cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

e) l'aspirante *SALVATORELLI MELISSA*, nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati

punti complessivi 26) , ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **ABRUZZO 0010** con punti 25 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

f) l'aspirante VIVIANA BONELLI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e successiva fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26)), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **EMILIA ROMAGNA 0001** con punti 0 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

g) l'aspirante ILARIA ROSA RUSSO, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26)), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **ABRUZZO 0004** con punti 8 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

h) l'aspirante STEFANO CESARINI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26)), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **EMILIA-ROMAGNA 0016** con punti 17 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

i) l'aspirante FRANCESCA FABBRI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **EMILIA-ROMAGNA 0017** con punti 16 cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

l) l'aspirante BEATRICE SANCHIONI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito **EMILIA-ROMAGNA 0016** con punti 24 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

m) l'aspirante GIULIA LISOTTI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA-ROMAGNA 0016 con punti 0 cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

n) l'aspirante MATTEO FATTORI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA-ROMAGNA 0017 con punti 14 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

o) l'aspirante EMILIE FEDERICI, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 26), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0016 con punti 20 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza in violazione degli accordi sindacali stipulati che prevedevano il trasferimento in base alle domande prodotte con l'ordine di preferenza ivi inserito;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento/passaggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi

all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che “La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 12/08/2016.

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione, in ordine di preferenza

all'Ambito 0002 della Regione Marche

all'Ambito 0009 della Regione Marche

all'Ambito 0010 della Regione Abruzzo

all'Ambito 0004 della Regione Abruzzo

all'Ambito 0001 della Regione Emilia-Romagna

all'Ambito 0016 della Regione Emilia-Romagna

all' Ambito 0017 della Regione Emilia-Romagna

o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Luogo e data

12/08/2016

Firma

Federica Francesca Pesci.
